



CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA

Consorzio tra Comuni

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N°3 DEL 05.03.2020**

OGGETTO: ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA CITAZIONE DELLA PREFETTURA DI CATANIA PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA CASA DELLA SOLIDARIETÀ – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI. – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di Marzo, alle ore 19,30 e seguenti, nella Casa Comunale, il Commissario Liquidatore Dott. Carmelo Brunello, nominato con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 01 del 17.01.2017, con i poteri stabiliti dalla normativa vigente;

Lo stesso registrata l'assenza del Segretario del Consorzio, invita il responsabile finanziario-amministrativo Razza Delizia, ad assumere le funzioni di verbalizzante dell'odierna seduta;

PREMESSO che in data 8 dicembre 2019 il Tribunale di Catania nel procedimento monitorio n. 17779/19 RG ha emesso il decreto ingiuntivo n. 6116/19, notificato in data 11 dicembre 2019 unitamente al pedissequo ricorso del 4 dicembre 2019, con il quale è stato ingiunto al CONSORZIO “CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA” IN LIQUIDAZIONE, di pagare, in solido con la PREFETTURA UTG DI CATANIA e col MINISTERO DELL'INTERNO, la somma di € 2.399.807,77 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e spese, a favore della CASA DELLA SOLIDARIETÀ –CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, ricorrente in proprio e n.q. di capogruppo mandataria del RTI con le mandanti Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali, Consorzio Sol Calatino società cooperativa sociale, La Cascina Global Service s.r.l., Senis Hospes società cooperativa sociale, Associazione Italiana della Croce Rossa - Comitato Provinciale di Catania, Impresa Pizzarotti & C s.p.a., relativamente ai corrispettivi per il CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORNITURE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO DI

MINEO degli anni 2014 e 2015;

CHE per quanto sopra è stato proposto con deliberazione n. 2 del 15/01/2020 di incaricare l'avv. Giovanni Mania, con studio in Corso Italia, n. 46 – 95129 Catania, al fine di opporre, innanzi al Tribunale di Catania, sezione specializzata imprese, il predetto decreto ingiuntivo n. 6116/19 emesso dal Tribunale di Catania in data 8 dicembre 2019 nel procedimento monitorio n. 17779/19 RG e notificato in data 11 dicembre 2019, contestualmente conferendo il potere di formulare domanda riconvenzionale sia nei confronti dell'opposto sia nei confronti degli altri intimati in solido, sia di ogni altro soggetto legittimato passivo, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre istanze cautelari *ante causam* o in corso di causa, di deposito di istanze, copie, integrazioni, di notificare e ricevere atti, nominare sostituti processuali, proporre eccezioni e domande riconvenzionali";
CHE in data 09/01/2020 veniva notificato via PEC atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da parte per il **MINISTERO DELL'INTERNO** (c.f. 80014130928) – **Prefettura UTG di Catania** (c.f. 80009650872), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato, Ufficio distrettuale di Catania citando anche il **Consorzio Calatino Terra d'Accoglienza in liquidazione essendo lo stesso invitato a comparire davanti il Tribunale Civile di Catania**, nei locali del Palazzo di Giustizia, sezione tribunale delle imprese, giudice istruttore designando, il giorno **22 ottobre 2020**, ore legali, con l'invito a costituirsi entro il termine di gg. 20 prima dell'udienza sopra indicata;
RITENUTO DI dover tutelare la posizione giuridica del Consorzio e realizzare i relativi crediti;

RITENUTO NECESSARIO, per assenza di un servizio di Avvocatura interno, avvalersi di un Legale di fiducia;

VISTO l'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi", che esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche, in caso di affidamento occasionale e non continuativo né periodico, alcune tipologie di servizi legali, ivi comprese:

I) la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

I.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

I.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

I.3) la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di

cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31.

CONSIDERATO CHE ricorrono i presupposti per l'esclusione della fattispecie dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, rimanendo il relativo affidamento soggetto ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica ai sensi dell'art. 4 del Codice medesimo.

VISTE le Linee Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018.

RILEVATO che l'Avv. Giovanni Mania del Foro di Catania, con studio in Catania Corso Italia n.46 si rende disponibile a difendere il Consorzio Calatino Terra d'accoglienza avverso nel giudizio attinente la richiamata opposizione a decreto ingiuntivo relativo alle competenze per la erogazione di servizi e forniture in virtù del contratto di appalto del 2014-2015 *con applicazione di un'articolata scontistica rispetto ai parametri forensi medi di cui al D.M. n. 37 del 08/03/2018 ;*

CONSIDERATO che l'Avv. Giovanni Mania ha già patrocinato il Consorzio Calatino nel giudizio connesso, già introdotto dallo stesso quale difensore del Consorzio, di opposizione al medesimo ricorso per decreto ingiuntivo, introduttivo del giudizio attualmente pendente innanzi al medesimo Tribunale di Catania, sez. specializzata in materia d'impresa di cui in premessa, un'approfondita conoscenza della materia oggetto del procedimento giudiziario di cui trattasi;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO, a tutela delle ragioni del Consorzio, di conferire all'avv. Giovanni Mania l'incarico di difendere e rappresentare in giudizio il CONSORZIO "CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA" IN LIQUIDAZIONE conferendo a questi il potere di costituirsi in nome del Consorzio medesimo nel giudizio in premessa già introdotto dal Ministero dell'Interno – Prefettura UTG di Catania con atto di citazione del 9 gennaio 2020, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 6116/19 emesso dal Tribunale di Catania in data 8 dicembre 2019 nel procedimento monitorio n. 17779/19 RG e notificato in data 11 dicembre 2019 unitamente al pedissequo ricorso del 4 dicembre 2019.

Contestualmente si conferisce solo ove occorra, ritenute le domande riconvenzionali già autonomamente proposte dal Consorzio con autonomo atto di citazione in opposizione, al predetto procuratore e difensore il potere di formulare domanda riconvenzionale sia nei confronti dell'opposto sia nei confronti degli altri intimati in solido, sia di ogni altro soggetto legittimato passivo, con ogni più ampia facoltà di

legge, compresa quella di proporre istanze cautelari *ante causam* o in corso di causa, di deposito di istanze, copie, integrazioni, di notificare e ricevere atti, nominare sostituti processuali, proporre eccezioni e domande riconvenzionali";

ACCLARATO che trattasi di impegno di spesa indifferibile ed urgente al fine di evitare danni certi e gravi al Consorzio;

ACCERTATO E DATO ATTO che tra l'avv. Mania Giovanni - C. Fiscale: MNAGNN75A27H163D e questo Consorzio Calatino Terra d'Accoglienza, rappresentato dal Commissario liquidatore dott. Carmelo Brunello, è stato stabilito un compenso forfettario nella misura massima di € 4.377,36 compreso di IVA, spese generali, onorario e competenze, cassa avvocati e comunque in nessun caso possono essere richieste al Consorzio somme aggiuntive giusto preventivo n. 1/A del 25/02/2020 assunto al prot. n. 7 del 02/03/2020;

DATO ATTO CHE le somme occorrenti per l'incarico saranno versate dei comuni facente parti del consorzio giusto verbale di conferenza dei servizi dei sindaci del 23.12.2019;

VISTI:

lo Statuto del Consorzio;

il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi

Per quanto in premessa riportato:

DELIBERA

1. Di incaricare e nominare l'avv. Giovanni Mania, con studio in Corso Italia, n. 46 – 95129 Catania, quale procuratore e difensore del Consorzio al fine di costituirsi con comparsa di costituzione e risposta in nome e per conto del Consorzio medesimo innanzi al Tribunale di Catania, sezione specializzata imprese, nel giudizio già introdotto con atto di citazione del 9 gennaio 2020, in opposizione al predetto decreto ingiuntivo n. 6116/19 emesso dal Tribunale di Catania in data 8 dicembre 2019 nel procedimento monitorio n. 17779/19 RG e notificato in data 11 dicembre 2019, contestualmente conferendo ogni potere utile e/o necessario all'uopo, ivi includendo ove occorra il potere di formulare domanda riconvenzionale sia nei confronti dell'opposto sia nei confronti degli altri intimati in solido, sia di ogni altro soggetto legittimato passivo, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre istanze cautelari *ante causam* o in corso di causa, di deposito di istanze, copie, integrazioni, di notificare e ricevere atti, nominare sostituti processuali, proporre eccezioni e domande riconvenzionali";
2. Di impegnare la spesa complessiva di €4.377.36 così determinata:

3. Onorari Avv. Giovanni Mania €3.000,00 oltre spese generali 15% €450,00 C.P.A. 4% €138,00 €789,36 I.V.A. 22%, per complessivi €4.377,36 di cui €690,00 per ritenuta d'acconto;
4. Di liquidare all'Avv. Giovanni Mania il come acconto e fondo spese comprensivo di spese generali 15%, C.P.A., I.V.A. 22%) pari ad € 1.094,25 al momento del conferimento dell'incarico e per un totale di €1.094,25;
5. Di approvare il disciplinare d'incarico che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. Di dichiarare che trattasi di impegno di spesa indifferibile ed urgente al fine di evitare danni certi e gravi al Consorzio;
7. Di impegnare, per quanto in premessa, la complessiva somma di €4.377,36 con imputazione al redigendo bilancio 2020;
8. Di disporre che la presente deliberazione, ai fini dell'adeguata pubblicità ed informazione, venga pubblicata nell'Albo Pretorio del Consorzio ed online nel seguente sito istituzionale: www.consorziocaramineo.it.

Commissario Liquidatore
f.to Dott. Carmelo Brunello

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
f.to Dr. Carmelo Brunello

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Delizia Razza

REFERTO PARERI:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO VERIFICATO esprime parere favorevole.

.....

Il Responsabile del Servizio

San Cono, lì 15.01.2020

f.to Razza Delizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e L.R. 48/91.

Il Responsabile del Servizio

San Cono, lì 15.01.2020

f.to Razza Delizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario degli Organi Consortili certifica che la presente Deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44

E' stata pubblicata all'albo pretorio comunale 15 giorni consecutivi

Dal _____ al _____ (art.11, comma 1);

_ E' divenuta esecutiva il giorno _____ in quanto:

_ Sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 12,c. 1)

_ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (art 16)

IL SEGRETARIO

San Cono, li 05.03.2020

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemila venti (2020), addì _____ del mese di Marzo, presso la sede legale del Consorzio "Calatino Terra d'Accoglienza", con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del codice civile:

TRA

Il Consorzio "Calatino Terra d'Accoglienza" (di seguito Consorzio), nella persona del Commissario liquidatore dott. Carmelo Brunello, domiciliato per la carica presso il Consorzio stesso, con sede legale in San Cono presso il Palazzo Municipale (CF: 91024770876) in nome e per conto del quale agisce;

E

L'avv. Giovanni Mania con studio in Catania Corso Italia, n. 46, (di seguito legale) CF: MNAGNN75A27H163D – P.IVA 0135656088.

PREMESSO CHE

Il Commissario Liquidatore dott. Carmelo Brunello con proprio atto ha deliberato di conferire l'incarico all'avv. Giovanni Mania a tutela delle ragioni del Consorzio, per difendere e rappresentare in giudizio il CONSORZIO "CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA" IN LIQUIDAZIONE proponendo e conferendo a questi il potere di costituirsi in nome del Consorzio medesimo nel giudizio in premessa già introdotto dal Ministero dell'Interno – Prefettura UTG di Catania con atto di citazione del 9 gennaio 2020, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 6116/19 emesso dal Tribunale di Catania in data 8 dicembre 2019 nel procedimento monitorio n. 17779/19 RG e notificato in data 11 dicembre 2019 unitamente al pedissequo ricorso del 4 dicembre 2019.

Contestualmente si conferisce solo ove occorra, ritenute le domande riconvenzionali già autonomamente proposte dal Consorzio con autonomo atto di citazione in opposizione, al predetto procuratore e difensore il potere di formulare domanda riconvenzionale sia nei confronti dell'opposto sia nei confronti degli altri intimati in solido, sia di ogni altro soggetto legittimato passivo, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre istanze cautelari *ante causam* o in corso di causa, di deposito di istanze, copie, integrazioni, di notificare e ricevere atti, nominare sostituti processuali, proporre eccezioni e domande riconvenzionali";

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico all'avv. Giovanni Mania, secondo le seguenti modalità e condizioni:

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio avverso opposizione al decreto ingiuntivo n. 6116/2019 del Tribunale di Catania controparte Casa della Solidarietà consorzio di cooperative sociali. A tal fine il Commissario liquidatore nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio rilascia apposita e formale procura.

ART.2

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Il legale incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Il legale si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare a non svolgere in alcuna sede attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Consorzio.

ART. 3

Al fine di dare certezza alla spesa a carico del Consorzio, il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione dando atto che il compenso è stabilito forfettariamente

nella misura massima di € 4.377,36 (quattromilatrecentosettantasette/36) compreso di iva, comprensive di spese a vario titolo, onorario e competenze, nonché cassa avvocati. Non possono essere richieste al Consorzio somme aggiuntive indipendentemente dall'attività svolta. Si intende compresa nel compenso così come sopra stabilito ogni attività accessoria (quali a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.) e tutte le altre voci espressamente contemplati nel D.M. n. 140/2012. Al legale, su richiesta, spetta un acconto comprensivo di IVA, CPA, ritenuta d'acconto, spese a vario titolo, oltre contributo unificato e marche giudiziarie di € 1.094,25 (millenovantaquattro/25). Il predetto acconto verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura. L'importo dovuto a saldo, nel limite massimo indicato al comma 1, verrà liquidato al legale del Consorzio solo al termine del grado di giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio finale per il quale l'incarico è stato conferito.

ART. 4

Il legale si impegna, senza alcuna spesa aggiuntiva, a relazionare con nota scritta e tenere informato il Consorzio sull'attività svolta, fornendo pareri circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Consorzio. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Consorzio.

ART. 5

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il legale incaricato, oltre ad accettare integralmente le condizioni ivi contenute, dichiara sotto la propria responsabilità l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con il Consorzio e che, con riferimento alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, non ricorre alcuna altra causa di inconferibilità o incompatibilità a svolgere l'incarico oggetto del presente disciplinare. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, il Consorzio ha facoltà di risolvere il disciplinare ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal fine il legale incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, il Consorzio entro 10 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni procederà a risolvere il presente disciplinare.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo necessario consenso scritto da parte del Consorzio, fatte salve le mere sostituzioni in udienza. Il Consorzio si obbliga, su richiesta del legale, a fornire tempestivamente, per il tramite del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa.

ART. 7

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 8

Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

ART. 9

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare d'incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART.10

Per quanto non previsto dal presente disciplinare d'incarico, le parti rinviando alle norme del codice civile.

ART.11

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. n. 131/86. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. , le parti dichiarano di approvare il presente disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto –
San Cono, li

Per il Consorzio
Il Commissario Liquidatore

Il Legale